

Allegato C

BANDO ATTUATIVO

**Intervento B Azione B4
Razionalizzazione della transumanza**

SETTORE APICOLTURA

**Delibera di Giunta Regionale
del 3 giugno 2024, n. 659**

Esercizio finanziario FEAGA 2025

*Estratto disposizioni comunitarie
Regolamento (UE) n. 2022/126*

*Allegato III
al DM del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m.*

PARTE I

SPESE NON AMMISSIBILI

Per ciascuna azione sopra elencata non sono ammissibili le spese riportate nell'allegato II al Regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e nell'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m., ove pertinenti, di seguito riportate

ALLEGATO II AL REGOLAMENTO (UE) 2022/126

Elenco di tipi di spesa non ammissibili di cui all'articolo 22, paragrafo 2

PARTE I

Nel settore dei prodotti ortofrutticoli, nel settore dell'apicoltura, nel settore del luppolo, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115

1. Spese generali di produzione, segnatamente spese per micelio, sementi e piante non perenni (anche certificate); prodotti fitosanitari (compresi i mezzi di lotta integrata); concimi, fertilizzanti e altri fattori di produzione; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di magazzinaggio; spese di imballaggio (comprensive di uso e gestione degli imballaggi), anche nell'ambito di nuovi procedimenti; spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione).
2. Rimborso dei prestiti contratti per un intervento.
3. Acquisto di terreni non edificati per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
4. Investimenti in mezzi di trasporto utilizzati dal beneficiario nel settore dell'apicoltura o per la commercializzazione o la distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori.
5. Spese di esercizio dei beni noleggiati.
6. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazione ecc.) e spese di funzionamento.
7. Contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.
8. Tasse o prelievi fiscali nazionali o regionali.
9. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.
10. Investimenti in azioni o capitale di società qualora si tratti di un investimento finanziario.
11. Spese sostenute da terzi diversi dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dai loro soci produttori o da una filiale, o da un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.

12. Interventi non realizzati nell'azienda e/o nei locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori.

13. Interventi esternalizzati o attuati dal beneficiario, dall'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione, a esclusione degli interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115.

ALLEGATO III AL DECRETO MINISTERIALE DEL 30 NOVEMBRE 2022, N. 614768.

Allegato III (articolo 5, comma 9)

(Voci di spesa non ammissibili)

-Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api

-Acquisto di automezzi targati.

-Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.

-Spese di trasporto per la consegna di materiali.

-IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.

-Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.

-Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. (*)

-Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.

-Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.

-Acquisto di materiale usato.

-Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.

(*) Le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

PARTE II

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

... omissis ...

Articolo 11

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali come previsto per il settore degli ortofrutticoli, per il settore dell'apicoltura, per il settore vitivinicolo, per il settore del luppolo, per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e per altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché:

a) le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite siano utilizzate secondo la natura, gli obiettivi e l'uso inteso dal beneficiario quali descritti nei relativi interventi dei piani strategici della PAC e, laddove pertinente, nel programma operativo approvato;

b) fatto salvo il paragrafo 10, le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite restino di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni che gli Stati membri devono fissare tenendo conto della natura delle immobilizzazioni. Ciascuno dei periodi è calcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'immobilizzazione o dalla data in cui essa è posta a disposizione del beneficiario.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un periodo più breve durante il quale l'immobilizzazione rimane di proprietà e in possesso del beneficiario, ma tale periodo non deve essere inferiore a tre anni ai fini del mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle microimprese o dalle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali di cui al primo comma sono effettuati nei locali del beneficiario oppure, se del caso, nei locali dei suoi soci produttori o delle sue filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento. Tuttavia gli Stati membri, per il settore dell'apicoltura, possono anche prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati al di fuori dei locali del beneficiario.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto in virtù di norme nazionali particolari sulla proprietà, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario può non applicarsi a condizione che l'immobilizzazione sia stata in possesso del beneficiario almeno per il periodo previsto al primo comma, lettera b).

... omissis ...

9. Gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione dal beneficiario se si verifica una delle situazioni seguenti nel periodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b):

- a) una cessazione dell'attività del beneficiario o un trasferimento a un altro soggetto;
- b) un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
- c) un cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- d) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC sulla base dei paragrafi da 1 a 8 e del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono il recupero dell'aiuto finanziario dell'Unione in proporzione alla durata dell'inosservanza.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare l'aiuto finanziario dell'Unione se il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Se un socio produttore lascia la propria organizzazione o il proprio gruppo di produttori, gli Stati membri provvedono affinché l'investimento o il suo valore residuo sia recuperato dal beneficiario e affinché il suo valore residuo sia aggiunto al fondo di esercizio.

In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono esentare il beneficiario dall'obbligo di recupero dell'investimento o del suo valore residuo.

10. In caso di sostituzione delle immobilizzazioni per cui sono stati sostenuti gli investimenti, il valore residuo degli investimenti sostituiti è:

- a) aggiunto al fondo di esercizio dell'organizzazione di produttori; oppure
- b) detratto dal costo della sostituzione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri non possono prevedere nei rispettivi piani strategici della PAC la mera sostituzione degli investimenti con identiche immobilizzazioni.